Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2137

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANETTA, CASELLI, BETTAMIO, ZANOLETTI, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER e TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2010

Disposizioni in materia di agevolazioni per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nonché disposizioni in materia di esenzione dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – In base alla normativa comunitaria, l'espressione «lavoratore frontaliero» designa qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro (criterio politico), dove torna in teoria ogni giorno o almeno una volta alla settimana (criterio temporale) (articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004). Si definiscono, quindi, lavoratori frontalieri i cittadini italiani che, pur mantenendo la propria residenza in Italia, prestano attività lavorativa all'estero, vicino ai confini.

Mediante la convenzione tra l'Italia e la Svizzera, ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 943 – entrata in vigore nel 1979 – sono stati disciplinati gli aspetti previdenziali e di sicurezza sociale concernenti i lavoratori e le lavoratrici italiani aventi lo *status* di «frontalieri». Sulla base di tale accordo, la Svizzera retrocede annualmente all'Italia, nella fattispecie all'INPS, gli oneri destinati all'assicurazione per l'indennità di disoccupazione dei lavoratori e lavoratrici succitati: i contributi retrocessi dalla Svizzera all'INPS – versati in un fondo apposito gestito con «contabilità separata» – sono stati utilizzati correntemente per finanziare la legge 5 giugno 1997, n. 147, recante norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori italiani frontalieri in Svizzera beneficiano, quindi, in caso di disoccupazione, delle indennità previste dalla citata legge n. 147 del 1997, norma che è finanziata dalla retrocessione, da parte della Svizzera in favore dell'INPS, di una parte dei contributi per la disoccupazione, prelevati dalle busta-paga dei frontalieri.

A partire dal 1º giugno 2009 la Svizzera, per effetto degli accordi bilaterali tra Unione europea e Svizzera, ed in particolare per una disposizione contenuta nel trattato riguardante la libera circolazione delle persone, ha cessato la retrocessione di tali contributi all'INPS.

Ciò non ha implicato la cessazione dell'erogazione delle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori frontalieri; infatti, la legge n. 147 del 1997, stabilisce che l'indennità speciale di disoccupazione sarà pagata fino all'esaurimento del fondo giacente nella gestione separata dell'INPS che, ad oggi, ammonta a circa 380 milioni di euro.

Inoltre, come previsto dall'accordo amministrativo stipulato tra Italia e Svizzera, la Svizzera deve ancora all'INPS il saldo per gli anni 2008 e 2009; pertanto, si ritiene che la giacenza attuale del fondo derivante da contributi sia sufficiente al pagamento delle indennità ancora per diversi anni.

La crisi finanziaria, economica e sociale che ha colpito anche l'Italia, nel quadro globale di uno sviluppo senza occupazione, potrebbe comunque rendere difficile la situazione occupazione dei lavoratori frontalieri: il problema della perdita dei posti di lavoro è stato sollevato da molteplici organizzazioni sindacali. In particolare, il rischio maggiore è rappresentato dai lavoratori anziani, che oggi sono i primi ad essere licenziati e quelli che hanno maggiori difficoltà nel reinserimento nel mondo lavorativo. Secondo i dati raccolti sino dal mese di maggio 2009, nei diversi uffici frontalieri dell'Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST), che pone una particolare attenzione a questioni e problematiche riguardanti il lavoratore frontaliero, si è po-

tuto rilevare un consistente aumento di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, quantificabile attorno al 40 per cento rispetto al 2008.

Risulta necessario, quindi, intervenire per tutelare i lavoratori frontalieri italiani licenziati per garantire loro la corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione nei casi previsti dalla legge.

L'articolo 1 del presente disegno di legge si pone proprio lo scopo di utilizzare i fondi della citata legge n. 147 del 1997, per aumentare gli importi e la durata dell'indennità per i lavoratori frontalieri licenziati, divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro.

Attualmente, le legge n. 147 del 1997 prevede, per i lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera, un periodo di indennizzo di dodici mesi ed un importo di indennità compreso tra il 25 per cento e il 50 per cento del salario medio percepito nell'ultimo anno di lavoro in Svizzera, per la durata di 360 giorni lavorativi. Tenuto conto della consistenza del fondo esistente, l'indennità versata è sempre stata del 50 per cento del salario lordo. I lavoratori svizzeri percepiscono, invece, un'indennità pari al 70 o all'80 per cento del salario lordo per la durata di 400 giornate lavorative, che diventano 520 per chi ha oltre cinquantacinque anni di età e 640 giornate per chi è prossimo alla pensione.

In particolare, con l'articolo 1 del provvedimento in esame, si prevede di portare il periodo di indennizzo a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per quelli da cinquantasei anni di età ed oltre.

Un'altra importante questione è la tassazione del reddito dei frontalieri. In base a quanto disposto dalla legge finanziaria del 2001 e successivamente da quella del 2002, per gli anni 2001 e 2002 i redditi dei frontalieri erano espressamente esclusi dalla base imponibile. Inoltre, se il lavoratore di frontiera avesse richiesto prestazioni sociali agevolate, egli avrebbe dovuto far presente tale sua posizione reddituale alla pubblica amministrazione interessata.

Quindi, fino al 2002, si aveva una vera e propria deroga ai princìpi generali di tassazione, che invece puntano ad inglobare nella tassazione tutti i redditi posseduti da un soggetto residente.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), modificando la disciplina fiscale dei lavoratori frontalieri, ha disposto che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

Una serie di proroghe operate nelle successive leggi finanziarie hanno poi di fatto prolungato nel tempo, dal 2003 fino al 2011, il particolare regime fiscale dei frontalieri.

Dal 2003 ad oggi, però, nonostante le numerose proposte legislative, la franchigia di 8.000 euro non è stata mai modificata e, quindi, non è stato tenuto conto dell'aumento del costo della vita.

È, pertanto, quanto mai doveroso elevare in maniera significativa la franchigia suddetta e di renderla permanente, allo scopo di rendere equo il trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri.

L'articolo 2 stabilisce, infatti, che, a decorrere dall'anno 2011, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestati dai frontalieri concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente i 10.000 euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La durata massima di cui al primo periodo è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantasei anni».

Art. 2.

*(*Bonus *fiscale esenzione imposta sui redditi da lavoro dipendente)*

1. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «e 2010» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2011, i medesimi redditi concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 57.600.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00